Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 25 maggio 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Marinа: Ricompense al valor militare . . . . . Pag. 1958

LEGGI E DECRETI

1953

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 376.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze Pag. 1958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 377.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara Pag. 1959

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953, n. 378.
Cambiamento della denominazione della frazione Vallemosche del comune di Campiglia Cervo (Vercelli) in quella di Valmosca Pag. 1960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 379.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Ara Grande del comune di Tricesimo (Udine) Pag. 1960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 380.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso della Buona Morte, in comune di Catania . Pag. 1960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 381.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria Ausiliatrice, in frazione Corbiolo del comune di Bosco Chiesanuova (Verona) . . . Pag. 1960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 382.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Sant'Agostino, in Gagliano Castelferrato (Enna) . . . . Pag. 1960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953.
Determinazione del contributo dovuto dal comune di Milano per l'organizzazione della « X Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » . . . . Pag. 1961

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953.
Caratteristiche tecniche ed artistiche e contingenti della moneta metallica da lire 2 . . . . . . Pag. 1961

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1953.
Costituzione della Commissione medica centrale di 2° grado, prevista dall'art. 156 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione . . . . Pag. 1962

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1953.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Novara . . . . . . Pag. 1962

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1953.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo . . . . . . Pag. 1962

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1953.
Protezione temporanea ai brevetti, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « II Mostra nazionale del metano » a Piacenza . . . . Pag. 1963

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1953.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Rio Calan e Pineta Lagorio sita nell'ambito del comune di Celle Ligure . . . . Pag. 1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 368 del 21 maggio 1953. Tariffe dell'energia elettrica Pag. 1964

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 1965

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946 Pag. 1965

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di medicina del lavoro presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli Pag. 1965

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Istituzione di servizi fonotelegrafici Pag. 1965

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico Pag. 1966

Media dei cambi Pag. 1966

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per titoli a dodici posti di tirocinante nella Scuola governativa di metodo « A. Romagnoli » per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi in Roma con assegnazione di dodici borse di studio Pag. 1966

Ministero della marina mercantile: Concorso a dodici posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo della carriera amministrativa Pag. 1967

Prefettura di Salerno: Esito del concorso per il conferimento del posto di coadiutore chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Salerno Pag. 1972

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 15 agosto 1948
registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1948
registro n. 18 Difesa-Marina, foglio n. 332.

MEDAGLIA D'ORO

E' conferita la medaglia in oro al valor militare *alla memoria* del capo cann. telem. 1ª cl. matr. 7660 Giovanni AGNES di Clemente e di Fugazza Anna, nato a Rovescala (Pavia) il 30 novembre 1906; con la seguente motivazione:

Capo telemetrista di incrociatore leggero in fase di affondamento dopo aspro, impari combattimento sostenuto contro forze navali preponderanti, mentre l'equipaggio — in obbedienza all'ordine impartito — abbandonava la nave — incurante del rischio cui si esponeva e con sereno sprezzo del pericolo — rimaneva a bordo per soccorrere un suo ufficiale gravemente ferito. Trattolo a salvamento, superando ardue difficoltà e riportando dolorosissime ustioni, animato da altissimo senso del dovere tornava in plancia — tra le fiamme degli incendi e lo scoppio delle granate — per distruggere pubblicazioni segrete abbandonate da un morente. Travolto in mare con l'unità che, nuovamente colpita, si capovolgeva inabissandosi, veniva raccolto dall'avversario. Costretto in campo di prigionia, nel generoso tentativo di facilitare l'evasione di un gruppo di audaci, penetrava — consapevole del gravissimo rischio — in un lungo cunicolo sotterraneo per riattivarne la circolazione di aria, ed immolava nel generoso tentativo la nobile esistenza che tante volte aveva votato al dovere oltre ogni limite. Mirabile esempio di eroica abnegazione e di alte virtù militari. — Mare di Candia, 19 luglio 1940 Ramghar (India) 29 ottobre 1941.

(1482)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 376.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1° ottobre 1931, numero 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1° ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, numero 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681 e 23 gennaio 1952, n. 168;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Attuale art. 73, comma primo, dopo le parole: « in scienze naturali » sono aggiunte le seguenti: « in scienze biologiche e in scienze geologiche ».

Dopo l'attuale art. 83 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione dei corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 84. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche;
2. Fisica;
3. Chimica generale ed inorganica;
4. Chimica organica;
5. Botanica (biennale);
6. Zoologia (biennale);
7. Anatomia comparata;
8. Anatomia umana;

9. Istologia ed embriologia;
10. Fisiologia generale (biennale);
11. Chimica biologica;
12. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:
1. Chimica fisica;
2. Biologia generale;
3. Antropologia;
4. Genetica;
5. Patologia generale;
6. Microbiologia;
7. Entomologia agraria;
8. Fisiologia vegetale;
9. Patologia vegetale;
10. Geologia;
11. Paleontologia;
12. Statistica.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 85. — Lo studente non può presentarsi all'esame di anatomia comparata se non ha superato l'esame di anatomia umana; all'esame di botanica se non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di fisica; all'esame di paleontologia se non ha superato gli esami di botanica e di zoologia; all'esame di statistica se non ha superato l'esame di istituzioni di matematiche. Al termine della prima metà di ciascun corso annuale di botanica e di zoologia, e del corso di anatomia comparata, lo studente dovrà superare una prova pratica scritta.

Art. 86. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di matematiche;
2. Fisica sperimentale (biennale);
3. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4. Mineralogia;
5. Geologia;
6. Geologia applicata;
7. Paleontologia;
8. Geografia;
9. Geografia fisica;
10. Topografia e cartografia;
11. Fisica terrestre;
12. Petrografia.

Sono insegnamenti complementari:
1. Chimica fisica;
2. Geochimica;
3. Astronomia;
4. Zoologia;
5. Botanica;
6. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
7. Meccanica razionale con elementi di staticagrafica e disegno;
8. Statistica.

Per l'insegnamento di analisi matematica, lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno quattro da lui scelti fra i complementari.

Gli insegnamenti geologici saranno accompagnati da una sistematica applicazione sul terreno.

Art. 87. — Lo studente non può presentarsi all'esame di mineralogia se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; all'esame di geologia se non ha superato l'esame di mineralogia; all'esame di geologia applicata se non ha superato l'esame di geologia.

Al termine della prima metà dei corsi di geologia e di paleontologia lo studente dovrà superare una prova pratica scritta.

All'attuale art. 89 è aggiunto quanto appresso:

« il candidato alla laurea in scienze biologiche deve sostenere una prova pratica di cultura generale;

il candidato alla laurea in scienze geologiche deve sostenere una prova pratica di cultura generale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 100. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 377.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, numero 2255 e modificato coi regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606; 31 ottobre 1929, n. 2400; 1° ottobre 1931, n. 1372; 27 ottobre 1932, n. 2062; 27 dicembre 1934, n. 2448; 27 ottobre 1936, n. 2457; 27 marzo 1939, numero 1296; 9 maggio 1939, n. 1469; 26 ottobre 1940, n. 2065; 27 aprile 1942, n. 470 e 5 settembre 1942, numero 1266, e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1028; 18 aprile 1951, n. 964 e 25 luglio 1952, n. 1207;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Art. 19. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:

7) « Diritto canonico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 101. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953, n. 378.

Cambiamento della denominazione della frazione Vallemosche del comune di Campiglia Cervo (Vercelli) in quella di Valmosca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 11 agosto 1952, con la quale il sindaco del comune di Campiglia Cervo (Vercelli), in esecuzione della deliberazione 10 agosto 1952, n. 23, del Consiglio comunale, ha chiesto che l'attuale denominazione della frazione « Vallemosche » sia mutata in quella di « Valmosca »;

Visto il parere favorevole del Consiglio provinciale di Vercelli, espresso con deliberazione n. 79 del 13 ottobre 1952;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione « Vallemosche » del comune di Campiglia Cervo, in provincia di Vercelli, è mutata in quella di « Valmosca ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 111. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 379.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Ara Grande del comune di Tricesimo (Udine).

N. 379. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 20 giugno 1949, relativo all'erezione della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Ara Grande del comune di Tricesimo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 71. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 380.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso della Buona Morte, in comune di Catania.

N. 380. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 1° giugno 1951, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso della Buona Morte, in comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 72. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 381.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria Ausiliatrice, in frazione Corbiolo del comune di Bosco Chiesanuova (Verona).

N. 381. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 3 settembre 1952, integrato con dichiarazione 10 settembre 1952, relativo all'erezione della parrocchia di Maria Ausiliatrice, in frazione Corbiolo del comune di Bosco Chiesanuova (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 73. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 382.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Sant'Agostino, in Gagliano Castelferrato (Enna).

N. 382. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Sant'Agostino, in Gagliano Castelferrato (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 74. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953.

Determinazione del contributo dovuto dal comune di Milano per l'organizzazione della « X Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, relativo alla istituzione di un ente autonomo denominato « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano;

Ritenuto che in ordine al contributo annuo fisso dello Stato di cui all'art. 5 del succitato regio decreto-legge provvede il Ministero del tesoro con stanziamento da effettuarsi sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

Ritenuto doversi provvedere a stabilire la misura del contributo dovuto dal comune di Milano, ai sensi del succitato art. 5 del regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, per la X Esposizione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'interno, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'industria e commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Il contributo fisso del comune di Milano per la organizzazione in Milano della « X Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna », è fissato in lire 75.000.000, da erogarsi in tre quote uguali, nelle tre annualità della Esposizione suddetta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — SEGNI — CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1953
Registro n. 77 Presidenza, foglio n. 70. — FERRARI

(2457)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953.

Caratteristiche tecniche ed artistiche e contingenti della moneta metallica da lire 2.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente le norme sulla circolazione monetaria;

Visto il nostro decreto 31 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1952, registro Tesoro n. 2, foglio n. 152, che ha determinato le caratteristiche ed i contingenti delle monete metalliche da L. 100, L. 50, L. 10, L. 5 e L. 1;

Considerato che in esecuzione della legge predetta occorre determinare le caratteristiche ed i contingenti anche della moneta metallica da L. 2;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche della moneta metallica da L. 2, che la Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, sono determinate come appresso:

Valore nominale in lire	Metallo	Diametro in millimetri	PESO legale grammi	PESO massimo grammi	PESO minimo grammi	Contorno
2	Italma	18,3	0,800	0,860	0,760	godronato

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche della moneta, di cui al precedente art. 1, sono le seguenti:

Nel diritto:
- al centro, un'ape, simbolo di laboriosità e risparmio;
- all'ingiro, lungo il bordo, le parole: « Repubblica Italiana »;
- in basso, lungo il bordo: « Romagnoli ».

Nel rovescio:
- al centro, un ramo di olivo, simbolo della pace;
- in alto, a sinistra, il numero « 2 », indicazione del valore della moneta;
- in basso, al centro, lungo il bordo, l'anno di fabbricazione ed a destra la lettera « R ».

Art. 3.

Il contingente, in valore nominale, della nuova moneta metallica, di cui al presente decreto, viene determinato in lire 100.000.000.

Art. 4.

E' approvato il tipo della suddetta moneta, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ed alla allegata riproduzione fotografica, firmata dal Ministro per il tesoro.

Le impronte, eseguite in conformità alle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1953
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 25. — GRIMALDI

ALLEGATO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(2408)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1953.

Costituzione della Commissione medica centrale di 2° grado, prevista dall'art. 156 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione centrale, prevista dall'art. 156 del suddetto regolamento, per l'esame dei ricorsi dei lavoratori portuali contro le risultanze della visita sanitaria da parte della Commissione istituita presso le Capitanerie di porto;

Vista la designazione dei rispettivi rappresentanti in seno alla Commissione predetta fatta dai Ministeri, dagli Istituti e dalle Organizzazioni sindacali interessate

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, relativo alla organizzazione dei servizi e istituzione dei ruoli organici del Ministero della marina mercantile

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, relativa ai compensi a favore dei componenti delle Commissioni operanti nelle Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale prevista dall'art. 156 del citato regolamento è costituita come segue:

1) Polacco dott. Guido, direttore generale del Ministero della marina mercantile, presidente;

2) Grisolia dott. Massimo, ispettore generale medico, rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

3) Gentile dott. Gennaro, medico capo presso la Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

4) Rombolà dott. Giuseppe, medico presso la Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro;

5) Castellino prof. Nicolò, designato dalla Federazione italiana lavoratori dei porti;

6) Ceino dott. Onofrio, designato dalla Federazione nazionale dei lavoratori portuali.

Art. 2.

Ai rappresentanti governativi, facenti parte della Commissione, spettano nei casi in cui competano, i gettoni di presenza nella misura massima prevista dalle vigenti disposizioni, per ogni giornata di effettiva prestazione.

Nessun compenso spetta agli estranei all'Amministrazione dello Stato facenti parte della Commissione, quali rappresentanti di categoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1953

Il Ministro: CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1953
Registro n. 21 *Marina mercantile, foglio n.* 314. — BONATTI

(2459)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1953.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Novara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Novara n. 20564 in data 2 dicembre 1952, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Salsa Giovanni, rappresentante dei lavoratori richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), in quanto dimissionario, con il geom. Manfredda Mario della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto:

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Salsa Giovanni è sostituito con il geom. Manfredda Mario, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2362)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1953.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo:

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Cuneo n. 14280 in data 6 dicembre 1952, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Fagnoni Giuseppe, rappresentante dei lavoratori richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), in quanto trasferito ad altra sede, con il sig. Piccari Valerio della stessa organizzazione sindacale:

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Fagnoni Giuseppe è sostituito con il sig. Piccari Valerio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2366)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1953.

Protezione temporanea ai brevetti, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « II Mostra nazionale del metano » a Piacenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figureranno nelle esposizioni:

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente della « Mostra nazionale del metano »;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Mostra nazionale del metano », che avrà luogo in Piacenza dal 12 al 27 settembre 1953, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 6 maggio 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(2478)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Rio Calan e Pineta Lagorio sita nell'ambito del comune di Celle Ligure.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 aprile 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Rio Calan e Pineta Lagorio, sita nell'ambito del comune di Celle Ligure;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Celle Ligure senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce una bellezza panoramica considerata un quadro naturale godibile dalla via Aurelia;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Celle Ligue, confinante: ad ovest, Rio Calan, dalla zona demaniale a via Monte Tabor; a nord, via Monte Tabor, dall'incrocio di Rio Calan all'incrocio con la strada vicinale Galletta; ad est, dall'incrocio strada vicinale Galletta, segue mulattiera all'incrocio col mappale n. 383 — dall'incrocio detto mappale 383 alla via Trieste — segue tratto via Trieste e da questa fino alla zona demaniale; a sud, col bordo a mare tra la via Aurelia e la zona demaniale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Celle Ligure provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 aprile 1953

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona

Estratto elenco compilato nella seduta del 29 aprile 1952

Verbale n. 13.

CELLE LIGURE. — Zona Rio Calan, Pineta Lagorio ed il mare.

Si propone il vincolo di questa zona perchè essa costituisce una bellezza panoramica d'insieme, considerata come quadro naturale godibile dalla via Aurelia.

La Commissione approva all'unanimità.

Nota n. 4803 del 6 settembre 1952 inviata al Comune per affissione:

CELLE LIGURE (SV). — Zona Rio Calan, Pineta Lagorio a confine con la zona demaniale.

« .... quale zona costituente una bellezza panoramica di insieme, considerata come quadro naturale godibile dalla via Aurelia .... » la Commissione provinciale per le bellezze naturali ha deciso di proporre detta zona per il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, comma 4).

A confini:

ovest: Rio Calan, dalla zona demaniale a via Monte Tabor;

nord: via Monte Tabor, dall'incrocio di Rio Calan, all'incrocio con la strada vicinale Galletta;

est: dall'incrocio strada vicinale Galletta; segue mulattiera all'incrocio mappa 383 — dall'incrocio mappa 383 alla via Trieste — segue tratto via Trieste e da questa fino alla zona demaniale;

sud: confina sul bordo a mare tra la via Aurelia e la zona demaniale.

(2326)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 368 del 21 maggio 1953. Tariffe dell'energia elettrica.

A chiarimento ed integrazione di alcuni capitoli dei provvedimenti n. 348 del 20 gennaio 1953 e n. 354 del 23 febbraio 1953 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente nel n. 18 del 23 gennaio 1953 e n. 47 del 26 febbraio 1953) riguardanti le tariffe dell'energia elettrica, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 368 del 21 maggio 1953 ha adottate le seguenti decisioni:

CAPITOLO II

ILLUMINAZIONE PRIVATA

1. Il sovraprezzo di L. 0,70 per kWh, previsto a carico degli utenti di illuminazione privata che abbiano un prezzo del kWh inferiore a L. 26,50, si applica indipendentemente dalla potenza indicata nel contratto di fornitura.

Per i contratti misti di illuminazione privata e forza motrice od usi industriali, si applica il sovraprezzo di L. 0,70 ai kWh consumati per illuminazione privata, quando nel contratto sia precisato il prezzo per l'energia destinata a tale uso ed esso sia inferiore a L. 26,50 al kWh. Al complesso della fornitura, se superiore a 30 kW, si applicano inoltre le norme sui sovraprezzi previste nel capitolo VIII dei richiamati provvedimenti, considerando distintamente i due prezzi per illuminazione e per altri usi agli effetti dell'esenzione totale o parziale.

Per i contratti promiscui (in cui non sia stato stabilito un prezzo separato per l'energia destinata ad illuminazione privata oppure sia stata stabilita per tale uso soltanto una maggiorazione sul prezzo della energia destinata ad altri usi), il sovraprezzo di L. 0,70 non viene applicato, fermo restando che sull'intera fornitura, se superiore a 30 kW, si applicano le norme sui sovraprezzi di cui al citato capitolo VIII.

2. Per le forniture a forfait e per le forniture a minimo garantito, i quantitativi di kWh legalmente adottati dalle imprese elettriche alla data del 31 gennaio 1953 non possono essere variati, quando la modifica comporti un maggior onere per l'utente.

CAPITOLO III

FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DALLA ILLUMINAZIONE CON POTENZA FINO A 30 kW

1. Si conferma il principio che le imprese elettriche, nella applicazione dei provvedimenti riguardanti le tariffe, devono fare riferimento alla situazione di ogni singolo utente e che non possono essere modificate le strutture tariffarie previste in contratto, se non a richiesta dell'utente che si avvalga del diritto ad esso riconosciuto.

2. La suddetta norma si applica anche nel caso che nel sistema delle tariffe unificate non sia prevista la struttura tariffaria in atto nel contratto dell'utente.

Per le forniture a forfait per usi elettrodomestici, per forza motrice ed altri usi industriali, l'azienda fornitrice ha la facoltà di applicare un aumento non superiore al 30 % sul forfait legalmente praticato, con il conseguente diritto dell'utente di scegliere le tariffe unificate base con le norme di cui ai capitoli IV e V del provvedimento n. 348.

Per i contratti a tariffa monomia (con un prezzo per ogni kWh consumato ed eventuali diritti per nolo contatore od altro) generalmente applicata per le forniture a consumo libero, il confronto sarà fatto, per qualsiasi potenza, con il solo prezzo del kWh, facendo riferimento al prezzo di L. 25 al kWh previsto nelle tariffe unificate, senza tener conto delle relative quote fisse di potenza.

Le variazioni in aumento o in diminuzione, che saranno apportate al prezzo in atto per kWh, secondo le norme del provvedimento n. 348, sono estese, nella stessa misura percentuale, all'ammontare del diritto fisso (nolo contatore, diritto di esazione, ecc.).

Anche per i contratti a tariffa monomia si applica la norma di cui al capitolo III del provvedimento n. 354, paragrafo 1), terzo capoverso (Quando le imprese, ...).

3. - La scelta delle tariffe unificate da parte dell'utente sarà fatta sullo stesso livello di tariffe (base o derivate) risultante dall'applicazione delle norme che regolano la materia, in conseguenza delle modifiche apportate dalle imprese elettriche alle tariffe legalmente praticate al 31 gennaio 1953.

4. La indicazione « utenze artigiane », riportata nella tariffa binomia *C*), b) fino a 10 kW con utilizzazione ridotta, ha valore esemplificativo, spettando la stessa tariffa anche ad utenti non artigiani che ne facciano richiesta.

5. - Per le tariffe a minimo garantito, il confronto deve essere fatto tra i prezzi in atto e quelli delle tariffe a minimo garantito unificate base, o da esse derivate, quando le ore di utilizzazione garantite in contratto trovino esatto riscontro con una delle utilizzazioni previste per le tariffe unificate. Qualora ciò non si verifichi, il prezzo del kWh del contratto in atto viene confrontato con il prezzo risultante dalle tariffe binomie unificate base o quelle da esse derivate, per una utilizzazione corrispondente a quella garantita in contratto, tenuto conto dello scarto esistente tra le tariffe unificate di forma binomia e quelle unificate a minimo garantito.

CAPITOLO VIII

ENERGIA DI NUOVA PRODUZIONE E SOVRAPREZZO SULLE FORNITURE CON POTENZA SUPERIORE A 30 kW

1. Col provvedimento n. 354 è stato precisato al capitolo VIII, paragrafo 1, che per l'applicazione alle forniture di energia elettrica, con potenza superiore a 30 kW, dei sovraprezzi stabiliti, si fa riferimento alla potenza impegnata con ogni singolo contratto e che, nel caso in cui questa non sia indicata, si fa riferimento alla potenza messa a disposizione o, in mancanza, a quella effettivamente prelevata.

Si chiarisce che per potenza effettivamente prelevata si intende la media dei valori considerati nelle fatturazioni dell'anno contrattuale precedente.

2. Il sovraprezzo ridotto a L. 0,50 per kWh previsto dal provvedimento n. 348 si applica ai processi industriali elettrochimici nei quali la trasformazione chimica avviene, sia direttamente per l'azione dell'energia elettrica, sia indirettamente sotto l'azione di altra forma di energia ottenuta dall'energia elettrica, purchè tale partecipazione non sia tecnologicamente sostituibile con altra forma di energia.

Per i processi industriali elettrosiderurgici, la applicazione del sovraprezzo ridotto è limitata alla energia usata per la prima estrazione e produzione di metalli ferrosi (ghisa e acciaio comune normale) e non alle successive fusioni o lavorazioni, nonchè ai processi di fabbricazione al forno elettrico delle ferro-leghe destinate alla siderurgia.

Per fruire, con decorrenza dal 1° febbraio 1953, del sovraprezzo ridotto a L. 0,50, le utenze interessate devono presentare entro il 30 giugno 1953 alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche e, per conoscenza, alla azienda fornitrice, apposita domanda indicando la potenza impegnata nel contratto di fornitura, la natura dei processi, i contatori installati, nonchè il quantitativo medio mensile consumato da tutto lo stabilimento e quello relativo ai processi suddetti; la domanda dovrà altresì essere corredata da uno schema dell'impianto elettrico relativo ai processi per i quali viene richiesta l'applicazione dell'aliquota ridotta. La predetta domanda completa e sostituisce quella richiesta al paragrafo 3 del capitolo VIII del provvedimento n. 354.

Le aziende fornitrici di energia elettrica, a partire dalle bollette relative al primo periodo di fatturazione che termina dopo la data di ricevimento della domanda, applicano provvisoriamente il sovraprezzo di L. 0,50 finchè la Cassa conguaglio per le tariffe elettriche non abbia comunicato per conoscenza alle aziende stesse la propria decisione sulla domanda; in base a tale decisione, si procederà alla eventuale rettifica dell'applicazione del sovraprezzo ed al conseguente conguaglio nei confronti degli utenti.

Per le domande presentate successivamente al 30 giugno 1953, se accolte dalla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, l'applicazione del sovraprezzo ridotto a L. 0,50 per kWh avrà decorrenza non anteriore a quindici giorni dalla data di protocollo apposta dalla Cassa stessa sulle domande. Anche in questo caso, in attesa della decisione della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, le aziende fornitrici di energia elettrica applicano provvisoriamente il sovraprezzo ridotto con le regole di cui sopra.

3. Le aziende che effettuano forniture di energia elettrica, definite « occasionali » ai fini dell'applicazione del sovraprezzo ridotto a L. 0,50 per kWh, sono tenute a farne denuncia alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche.

La denuncia deve essere presentata entro dieci giorni dall'inizio di ciascuna fornitura e deve contenere la indicazione del nome dell'utente, dello stabilimento al quale l'energia viene fornita e la data di inizio della fornitura stessa. Deve inoltre essere completata con una dichiarazione della impresa fornitrice che attesti, sotto la sua responsabilità, che si tratta di fornitura « occasionale » di potenza superiore a 1000 kW per la quale non sussiste impegno di tenere a disposizione l'energia.

Per le forniture iniziate prima della data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la denuncia di cui sopra deve essere effettuata entro venti giorni dalla data stessa.

4. L'esenzione totale o parziale dal pagamento del sovraprezzo, di cui al paragrafo 6 del capitolo VIII del provvedimento n. 354, viene determinata con il confronto della tariffa dell'utente con quella unificata per 30 kW moltiplicata per 1,33, facendo riferimento agli elementi base di contratto e con la esclusione degli oneri relativi alla eccedenza di potenza, al fattore di potenza, ecc.

Nel caso di tariffa binomia, l'utilizzazione da prendere in considerazione è quella che risulta dal quoziente tra il consumo totale annuo in kWh e la somma delle potenze massime mensili in kW.

Nel caso di forniture a minimo garantito, il confronto viene fatto tra il prezzo in atto e quello previsto dalla tariffa unificata a minimo garantito per 30 kW maggiorata con coefficiente 1,33, quando le ore di utilizzazione garantite in contratto trovino esatta corrispondenza con una delle utilizzazioni previste dalle tariffe unificate. In caso contrario, il confronto viene effettuato tra il prezzo del contratto in atto e quello risultante dalla tariffa binomia unificata al livello 1,33, per una utilizzazione corrispondente a quella garantita in contratto, tenuto conto dello scarto esistente tra le tariffe unificate di forma binomia e quelle a minimo garantito.

Il sovraprezzo (totale o parziale), che risulta dopo il confronto delle tariffe, si applica su tutti i kWh consumati dall'utente.

CAPITOLO IX

CASSA CONGUAGLIO PER LE TARIFFE ELETTRICHE

1. Con decorrenza dal 1° giugno 1953, l'amministrazione della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche viene affidata ad un Comitato di gestione composto come segue:

Presidente:

Santoro dott. Ernesto.

Vice-presidenti

Rodinò ing. Marcello e Zanetti avv. Pietro.

Membri:

1) Urso ing. Ubaldo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
2) Pasquale dott. Pompilio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
3) Dalla Valle ing. Giovanni Battista, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
4) Silvestri Amari dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;
5) Foglietti dott. Antonio, in rappresentanza della segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi;
6) Bianchi ing. Bruno;
7) Boyer ing. Alberto;
8) Cavani dott. Bruno;
9) Corbino ing. Ugo;
10) Galeotti dott. Adalberto;
11) Mancuso gr. uff. Franco;
12) Motta prof. Giovanni;
13) Richieri ing. Luigi;
14) Rota ing. Alessandro.

2. Il Comitato di gestione può delegare parte dei suoi poteri ad una Giunta composta come appresso:

Presidente

Santoro dott. Ernesto.

Vice-presidenti:

Rodinò ing. Marcello e Zanetti avv. Pietro.

Membri:

Pasquale dott. Pompilio; Foglietti dott. Antonio, Bianchi ing. Bruno e Boyer ing. Luciano.

(2460)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 13 maggio 1953:

Giusti Gennaro, notaio residente nel comune di Siderno, distretto notarile di Locri, è traslocato nel comune di Locri;

Maturo Salvatore, notaio residente nel comune di Pignataro Maggiore, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Santa Maria Capua Vetere;

Cappello Paolo, notaio residente nel comune di Poppi, distretto notarile di Arezzo, è traslocato nel comune di Norcia, distretto notarile di Terni;

Filippetti Luigi Mino, notaio residente nel comune di Montecastrilli, distretto notarile di Terni, è traslocato nel comune di Terni;

Pace Giacomo, notaio residente nel comune di Noale, distretto notarile di Venezia, è traslocato nel comune di Mestre, frazione del comune di Venezia, stesso distretto;

Ragona Giuseppe, notaio residente nel comune di Cerreto Guidi, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di Tavernelle in Val di Pesa, distretto notarile di Firenze.

(2432)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1953, registro n. 14 Interno, foglio n. 7, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cagliari di un mutuo di L. 8.960.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione suppletiva del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2480)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di medicina del lavoro presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di medicina del lavoro cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2484)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizi fonotelegrafici

In data 8 maggio 1953 è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'agenzia postale di Zovencedo (Vicenza), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Barbarano, a mezzo del circuito n. 6685.

(2415)

In data 7 maggio 1953 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Vallesaccarda (Avellino), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Trevico, mediante il circuito n. 6691.

(2416)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 36.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: 7 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Concilio Filomena fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 26 luglio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Calestini Iolanda — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 489 — Data: 2 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Brambilla Salvatore fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 8 ottobre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Tricarico Luigi di Leonardo Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 151 — Data: 7 novembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Loiacono Angela e Papa Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro novennale 5 % (1949) — Capitale L. 6000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 aprile 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2985)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 23 maggio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	627,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a dodici posti di tirocinante nella Scuola governativa di metodo « A. Romagnoli » per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi in Roma con assegnazione di dodici borse di studio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 179 del testo unico sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 469, 470, 471, 472, 473 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Vista la proposta della direttrice della Scuola di metodo governativa « A. Romagnoli » di Roma, per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dodici posti di tirocinante nella Scuola governativa di metodo « A. Romagnoli » di Roma per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono partecipare coloro che posseggono il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, o altro titolo di studio non inferiore a quello di ammissione ad un istituto di istruzione media di 2° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare Div. III) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande debbono indicare, con chiarezza e precisione, il nome, il cognome, la paternità, la data e il luogo di nascita e l'indirizzo del concorrente.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare Div. III) qualunque cambiamento del loro recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che possano comunque interessare il concorrente.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto o certificato di nascita;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano;

c) certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

d) certificato di buona condotta civile e morale, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, il concorrente deve presentare altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

e) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

f) certificato di sana costituzione fisica, dal quale dovrà risultare chiaramente se il concorrente sia o no affetto da cecità.

Tale documento potrà essere rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato;

g) diploma originale, o sua copia notarile autentica, del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente bando.

Non è ammessa la sostituzione del diploma suddetto con il relativo certificato, tranne nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato e ciò risulti da apposita recente dichiarazione del preside dell'istituto apposta in calce al certificato stesso.

Qualora dai titoli di studio suddetti non risulti la votazione riportata nei relativi esami, i titoli dovranno essere integrati da apposito certificato comprovante le votazioni stesse.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati e potranno altresì aggiungere tutti gli altri titoli o documenti che riterranno produrre nel proprio interesse. Sarà attribuito particolare valore al servizio prestato come educatore presso gli istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi, ai sensi dell'articolo 446 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 5.

Tutti i documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme dei certificati non è necessaria se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), dovranno essere di data non anteriore a più di tre mesi da quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), del precedente articolo coloro che già sono impiegati di ruolo in una Amministrazione dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio, alla data del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Non è ammesso riferimento a documenti o a titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Art. 6.

Per l'espletamento del concorso di cui trattasi, saranno compilate due distinte graduatorie generali di merito, una per i candidati ciechi ed una per i candidati vedenti.

In ciascuna delle due suddette graduatorie generali, risulteranno vincitori del concorso i primi sei concorrenti. Ad essi verranno conferite in ordine di merito sei borse di studio, semprechè ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda.

Qualora le sei borse di studio assegnate a ciascuna graduatoria non vengano integralmente assorbite, non sarà consentito l'eventuale trasferimento dall'una all'altra graduatoria.

Le borse di cui sopra non potranno comunque essere conferite a coloro che per i titoli di studio posseduti, possono soltanto aspirare al conseguimento del certificato di abilitazione alle funzioni di assistente.

L'ammontare delle borse di studio è fissato in L. 25.000 (lire venticinquemila) mensili lorde per tutta la durata del corso per i non residenti a Roma, e in L. 15.000 (lire quindicimila) mensili lorde per coloro che risiedono in Roma.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione con apposito decreto. Essa sarà composta di sette membri fra i quali dovranno essere compresi il direttore generale dell'istruzione elementare in qualità di presidente, nonchè il direttore capo della competente Divisione ministeriale ed il direttore della Scuola di metodo « A. Romagnoli » di Roma per gli educatori dei ciechi.

Il componente meno elevato in grado disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Le graduatorie dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero (parte II) saranno formate secondo l'ordine progressivo dei punti riportati nella votazione. Ai vincitori saranno comunicati il giorno e l'ora dell'apertura del corso presso la Scuola « A. Romagnoli » e le modalità della loro presentazione.

Non è ammessa l'apposizione di condizioni di sorta nella lettera di accettazione da parte dei concorrenti chiamati a frequentare il corso. Tale eventuale accettazione condizionata sarà considerata come rinuncia.

Art. 9.

La restituzione dei documenti ai concorrenti che non siano riusciti vincitori e che pertanto non avranno frequentato il corso sarà fatta a cura del Ministero dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti, o farli ritirare, anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino di non aver nulla da eccepire nei riguardi del concorso e di rinunciare a qualsiasi consequenziale diritto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1953

Il Ministro SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1953
Registro n. 20 Pubblica istruzione, foglio n. 7

(2474)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso a dodici posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo della carriera amministrativa.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazone dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, contenente aggiunte all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, che reca norme in favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale statale;

Visto l'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, contenente norme integrative di quelle stabilite in favore del personale statale ex combattente con il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme in favore degli orfani di guerra;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742, con il quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni in favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni in favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito nella legge 16 dicembre 1936, n. 2439, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari

in Africa orientale delle provvidenze emanate in favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939, n. 77. e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano la assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici,

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione, agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti in favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, convertito nella legge 5 dicembre 1941, n. 1508, contenente benefici in favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, concernente il computo dei limiti di età per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, recante provvedimenti per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici in favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono concesse alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha provveduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età nei confronti di coloro che abbiano riportato — per comportamento contrario al regime fascista — sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, ratificato con la legge 3 novembre 1952, n. 1790, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 242, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'elevazione dei limiti di età per gli assistenti universitari di ruolo e volontari che partecipano a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro « ad interim » per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione, ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine ed a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, circa la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, che, nella formazione della graduatoria dei concorsi statali, estende alle categorie dei mutilati ed invalidi per servizio, degli orfani dei caduti per servizio e dei congiunti dei caduti stessi, i criteri preferenziali stabiliti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti dell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 17 febbraio 1951, n. 83, sull'organizzazione dei servizi del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, concernente la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con il quale è stato approvato il regolamento per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, con il quale sono state maggiorate le competenze spettanti ai dipendenti statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, con i quali sono stati fissati i termini di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, nei riguardi del territorio della Libia e del territorio della Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri concessa con nota n. 46927/12106 del 24 febbraio 1953;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile (gruppo A, grado 11°).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, debbono essere presentate o pervenire, mediante lettera raccomandata, al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale degli affari generali e del personale) entro il sessantesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I candidati, che non risiedano in territorio metropolitano e coloro che dimostrino — con un certificato dell'autorità militare da allegare alla domanda – di essere sotto le armi, hanno la facoltà di produrre, nel termine predetto, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda, i candidati debbono indicare con precisione, oltre il nome, il cognome e la paternità, anche il recapito, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono infine dichiarare se abbiano già partecipato, con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione della marina mercantile.

Gli aspiranti che non risiedono in territorio metropolitano debbono indicare il loro recapito nel territorio dello Stato per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare quivi.

I candidati debbono precisare, nella domanda, se intendono sostenere esami facoltativi di lingue estere. Non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante

a) sia provvisto di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4;

b) sia cittadino italiano:

c) abbia l'esercizio dei diritti politici;

d) abbia tenuto sempre buona condotta morale e civile;

e) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) abbia, alla data del presente decreto, compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassato quella di anni 35.

Il predetto limite massimo di età è elevato

1) di nove anni:

a) per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati o della lotta di liberazione nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per i mutilati ed invalidi per servizio in favore dei quali siano stati liquidati oppure siano in corso di liquidazione pensioni ed assegni privilegiati, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491:

b) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione;

c) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

2) di cinque anni:

a) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dell'Africa italiana, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

g) per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti, prima e dopo la data stessa, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

h) in genere per coloro che appartengano a categorie alle quali si estendono i benefici previsti per i combattenti;

3) *a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

L'elevazione di cui alle lettera *a*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso paragrafo ed entrambe con quelle previste ai paragrafi 1) e 2), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo di età per i capi di famiglia numerosa è elevato a 39 anni, salvo il maggior limite conseguito in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 1° gennaio 1939, n. 1, e da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che dimostrino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite di età è altresì elevato, nei confronti degli assistenti universitari di ruolo e volontari, nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, e, cioè il periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, purchè non si superi il limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente bando, siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Art. 4.

A corredo delle domande debbono essere uniti i seguenti documenti

1. Diploma originale di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze economiche e marittime, conseguita quest'ultima presso lo Istituto superiore navale di Napoli, oppure in scienze coloniali.

Al diploma originale può essere sostituita copia autenticata da notaio su carta da bollo da L. 40 legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I laureati della sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono esibire un certificato dell'università su carta da bollo da L. 24, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autenticata di esso entro il giorno precedente a quello di inizio delle prove orali.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzati dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, oppure dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici,

ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che, a termini delle disposizioni vigenti, ne comportano la perdita.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare specifica menzione ed indicare se essa menomi l'attitudine all'impiego al quale l'aspirante concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco — la cui firma deve essere autenticata dal prefetto — se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante, che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei colleghi e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

8. Il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva:

a) coloro, che non abbiano ancora adempiuto gli obblighi militari, debbono produrre il certificato di esito di leva oppure quello di iscrizione nelle liste di leva, in carta da bollo da L. 24, vidimato dal commissario di leva. Qualora il candidato sia stato autorizzato a prestare servizio militare con ritardo, dal certificato deve risultare se eventualmente abbia ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma;

b) coloro che abbiano invece adempiuto gli obblighi militari, debbono produrre la copia dello stato di servizio, se ufficiali, oppure la copia del foglio matricolare, se sottufficiali o militari di truppa. Tale documento deve essere provvisto di marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni altro foglio intercalare;

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

10. Fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 32 da annullarsi dall'ufficio del bollo straordinario) con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario (di quest'ultimo si debbono, nel caso, indicare gli estremi nella domanda). La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati debbono produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta da bollo da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, sono tenuti a provare tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani debbono produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, nonchè coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che furono addetti, prima e dopo la data stessa, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, debbono produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 (oppure, se compilata su modulo a stampa, con marche da bollo da L. 32), di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. [illegible] dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari debbono provare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico debbono presentare apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43, ovvero della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) i mutilati e gli invalidi per servizio debbono produrre il certificato modello 69, di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 83 dell'8 aprile 1948;

h) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono presentare un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, ovvero per la guerra di liberazione o

per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi civili per fatti di guerra debbono produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in carta da bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana, che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, debbono presentare l'attestazione del Ministero dell'Africa Italiana, prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono esibire l'attestazione del prefetto della Provincia in cui risiedono, e, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, del Prefetto di Roma, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i feriti di guerra od i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra debbono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, debbono produrre copia della sentenza emessa a loro carico. o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24;

p) i capi di famiglia numerosa debbono far risultare dallo stato di famiglia, di cui al n. 9 del precedente art. 4, che la famiglia stessa è costituita almeno da sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato, possono limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 8 e 9 del precedente art. 4; debbono inoltre, produrre copia dello stato matricolare (fornita di bollo da L. 40 sul primo foglio e per L. 32 su ogni altro foglio intercalare), comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di non aver mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I candidati non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 5, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato, rilasciato, su carta bollata da L. 24, dal comandante del Corpo al quale appartengono. comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartegano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente. pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera. purchè su ciascuno di essi risulti esplicitamente lo stato di indigenza mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di domicilio dell'interessato.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, in favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 1° gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

E' fatta eccezione per nuovi documenti attestanti titoli preferenziali agli effetti della nomina, i quali possono essere presentati entro il giorno precedente a quello di inizio delle prove orali, purchè l'interessato documenti, nella domanda di ammissione al concorso, di aver chiesto all'autorità competente il rilascio del documento entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, salvo quanto è prescritto per il titolo di studio, dal precedente art. 4, n. 1.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande pervenute al Ministero oltre il termine di cui all'art. 2, nè di quelle non corredate, entro lo stesso termine, di tutti i documenti prescritti dall'art. 4, e non in regola con il bollo. Peraltro, l'Amministrazione può concedere, a suo insindacabile giudizio, un brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

L'Amministrazione può concedere una congrua proroga, per la presentazione dei documenti, a quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 9.

Non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera amministrativa dell'Amministrazione della marina mercantile.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, è composta come segue:

un consigliere di Stato o un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un primo referendario del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, membro;

un funzionario del Ministero della marina mercantile, di grado non inferiore al 5°, membro;

due professori di Università o di Istituto di istruzione superiore, membri.

Un funzionario del Ministero della marina mercantile, di grado non inferiore all'8°. esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Occorrendo, la Commissione è integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 11.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero della marina mercantile od altra sede che sarà tempestivamente indicata, e consteranno delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio non prima del 30° giorno non festivo dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno e del luogo in cui sia le prove scritte, sia quella orale saranno tenute.

Sia alle prove scritte, sia a quella orale i candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o, se impiegati dello Stato, il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Art. 12.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue inglese e francese. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di un punto.

Per l'assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Art. 13.

La graduatoria dei candidati che abbiano superato la prova orale sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva aumentata degli eventuali coefficienti per le prove facoltative. A parità di punti saranno esservate le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, salvi i diritti di precedenza previsti dalle norme vigenti in favore degli invalidi di guerra ed equiparati e degli ex combattenti ed equiparati che ottengano l'idoneità, nel limite delle percentuali stabilite dalle norme medesime.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di vice segretario.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece, ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

I vice segretari in prova che ottengano la nomina in ruolo, potranno essere destinati, entro un anno dalla nomina stessa, a prestar servizio presso una Capitaneria di porto per compiervi un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Art. 16.

Dal giorno dell'assunzione in servizio, ai vice segretari in prova sarà corrisposto un assegno mensile pari al 12° dello stipendio iniziale del grado 11° di gruppo *A* ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 17.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto dai precedenti articoli valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1953

Il Ministro: CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1953
Registro n. 21 Marina mercantile, foglio n. 321. — BONATTI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte obbligatorie
(durata massima otto ore)

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale e amministrativo;
2) diritto privato;
3) diritto della navigazione;
4) economia politica e scienza delle finanze.

Prove facoltative di lingue estere
(durata massima tre ore per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Prova orale
(durata massima ore una)

La prova orale verterà su tutte le materie indicate nel programma delle prove scritte e sulle seguenti

legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
diritto internazionale pubblico e privato;
nozioni di statistica;
nozioni di politica economica.

Per la prova facoltativa di lingue estere, l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e senza esitazione immediatamente il brano letto, nonchè di esprimersi correntemente nel la lingua estera.

Roma, addì 23 marzo 1953

Il Ministro: CAPPA

(2437)

PREFETTURA DI SALERNO

Esito del concorso per il conferimento del posto di coadiutore chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Salerno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visti gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento del posto di coadiutore chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Salerno;

Visto che, dagli atti stessi, risulta che l'unico concorrente, dott. Alfonso Iannone, è stato dichiarato idoneo e, pertanto, vincitore del concorso;

Visto l'art. 75 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono approvati gli atti del predetto concorso in cui l'unico concorrente dott. Alfonso Iannone, è stato dichiarato idoneo con punti complessivi 294,50/350.

All'Amministrazione provinciale è demandata la nomina del vincitore ai sensi dell'art. 75 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281.

Salerno, addì 28 aprile 1953

Il prefetto: ARIA

(2391)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.